

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 1

Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti (art. 45 e 46 del C.C.N.L. Enti Locali del 14/09/2000 e ss.mm. ii).
2. Il Comune di Sant'Agata di Puglia, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).
4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.
6. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa, articolata come specificato nel successivo art. 3.
7. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio;
 - b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari.

Art. 3

Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto al servizio di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell'art. 1, comma 2.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni previsti per il rientro pomeridiano, con prosecuzione dell'attività lavorativa rispettivamente nelle ore pomeridiane o serali, per un orario di almeno otto ore complessive di lavoro.
3. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio certificata da idonei sistemi di rilevazione; nei casi motivati in cui il dipendente non possa effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal competente Capo Area, dal Sindaco per il Segretario e dal Segretario per i capi Area.

Art. 4

Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Ai dipendenti in missione non può essere erogato il buono pasto.

Art. 5

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il buono pasto deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore.
2. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in euro 5,29. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 5,29; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge.

Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con deliberazione di Giunta Comunale, fermo restando, il valore massimo normativamente definitivo.

3. Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- può essere utilizzato soltanto per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.

Art. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione.

2. In caso di deterioramento dei **buoni pasto** l'Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione soltanto qualora il dipendente **consegna i buoni deteriorati**, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

Art. 7

Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai **dipendenti** viene effettuata, di norma, il mese successivo a quello di riferimento.
2. Il diritto all'uso del buono pasto viene **verificato**, mese per mese, a consuntivo da un dipendente dell'Ufficio personale, sulla base delle **marcature del badge** o della documentazione presentata ai sensi del art. 3, comma 6.
3. La consegna viene effettuata direttamente ad **ogni** dipendente avente diritto dall'Ufficio Tributi.
4. Il numero di buoni pasto distribuito ad **ogni dipendente** ed il relativo numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi è annotato su **appositi moduli** da un dipendente dell'Area Contabilità in modo da poter permettere controlli sul loro utilizzo.
5. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi possono essere restituiti e sostituiti con **altri** solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

Art. 8

Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è assoggettato a **ritenute fiscali e previdenziali** per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

Art. 9

Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale ha diritto, ai sensi dell'art. 51 del CCNL dei Segretari del 16.05.2001, ad **un buono pasto per ogni giornata** in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane o serali, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa dovrà essere rilevata dalle **timbrature** effettuate con l'apposito badge o documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione, siglata dal Sindaco.



A large, handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the Mayor of Sant'Agata di Puglia, is written across the bottom right corner of the document.